

6 novembre 1948

Carissimo Carlo,

Ti richiedo una lettera per un libro
di Arcana, che riguarda il tuo
procedimento.

Mi servirebbe anche qualche altra parola

Un affettuoso abbraccio con l'augurio

di presto indagine.

Con affetto

Stefano

L. 500
L. 500
L. 500

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA SEZIONE ISTRUZIONE

presso la Corte di Appello di Ancona, composta dai
Signori:

- 1) ASCANZI Dott. Stefano Presidente
- 2) DE NOTSRISTEFANI " Vito Consigliere
- 3) LUCANOLI " Gavino " "

Udita la relazione del Consigliere De Noteris
stefani

Letta la requisitoria del Procuratore Genarale;

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

ROTTOLI UMBERTO FRANCESCO CARMELO di Giuseppe e di
Serafa Aurelia, nato il 6 Luglio 1904 a Siderno
(Reggio Calabria), ivi domiciliato, ex Profetto di
Macerata

Letta tutta.

DEVERSO

a) del delitto di collaborazione politica
p. e p. dell'art. 5 D. L. L. 27 Luglio 1944 n. 159 in
relazione all'art. 1 D. L. L. 22 Aprile 1945 n. 142 e all'
l'art. 58 G. P. R. G.) per avere in Venezia dopo l'8

Settembre 1943 e sino al 15 Maggio 1944 collaborato con il tedesco invasore, prestandogli aiuto per il raggiungimento dei suoi fini politici nella sua qualità di Commissario federale e capo della Provincia di Viterbo, costituendo con la massima attività e con mezzi richiesti il partito repubblicano fascista e un organo collegiale di direzione, difendendo la linea favorevole al ricongiungimento del fascismo e dei tedeschi e mezzi della stampa, ordinando l'arresto di antifascisti, facendo opera di coazione sui funzionari della Prefettura e degli altri uffici statali o parastatali per costringere gli impiegati a prestare giuramenti di fedeltà alla repubblica sociale, adoperandosi in tutti i modi a favore della causa fascista e tedesca e per avere dal 15 Maggio al 14 Giugno 1944 in Macerata quale capo della Provincia, prestando nelle sue opere di collaborazione, di aiuto, di assistenza al tedesco invasore, in particolare prelevando dalle Banche d'Italia di Macerata 5 milioni di lire e versandole alla Cassa della Repubblica Sociale di Salò, facendo prestare da agenti e funzionari di P. S. il Maggiore dei Carabinieri Isidoro Pasquale, allora comandante il locale Gruppo, comunicando il 14 stesso mese al comando tedesco di Macerata che il detto ufficiale si trovava detenuto presso l'ospedale psichiatrico di Macerata.

chietrico di Macerata e a disposizione di detto comando, il quale lo stesso giorno lo fece prolevare e fuellare da milizia delle SS tedesche;

b) di concorso nell'omicidio del Maggiore Pasquale Infolizzi (art. 110 e 175 C.P.)

c) del delitto di peculato p. e p. dell'art. 314 C. P. P. per avere, quale Prefetto della Provincia di Macerata, il 13 o il 14 Giugno 1944, dirottato a proprio profitto la somma di Lire 5 milioni di cui esso imputato aveva la disponibilità per ragione del suo ufficio.

F. F. 116

Dopo l'8 Settembre 1943, Roselli Emilio venne nominato dal governo repubblicano fascista capo della provincia e commissario federale di Vittorio e ivi prestò servizio dal 29 Settembre fino al 7 Maggio 1944; venne poi collocato a riposo, ma subito dopo richiamato in servizio quale capo della provincia di Macerata dove prese possesso del suo nuovo ufficio il 14 Maggio 1944; rimase in carica fino al 14 Giugno successivo; partì, prima del sopraggiungere della truppe alleate, per l'Italia Settentrionale al seguito delle forze del governo repubblicano fascista e venne nominato ispettore dell'alimentazione con sede in Brescia.

4

Dopo l'arrivo degli alleati e la resa dell'esercito tedesco si procedette penalmente contro gli sottoli per collaborazionismo politico e militare del tedesco favorevole sia del Procuratore del Regno di Viterbo che del Pubblico Ministero presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Anagnina, mentre il Pubblico Ministero presso la Sezione Speciale della Corte di Assise di Bracciano procedette solo per collaborazionismo politico.

In Viterbo si constatò particolarmente gli sottoli l'art. 5 del D. L. n. 27 Luglio 1944 n. 159 in relazione agli art. 51 e 58 G. F. N. G. per avere:

A) ricoperto fino al 1° Maggio 1944 la carica di capo della provincia e di commissario federale del fascio repubblicano, per avere costituito con ogni zelo e con severi richiami alla disciplina il partito repubblicano fascista e il triumvirato che doveva dirigerlo, triumvirato di cui fece parte fino a quando lo sciolse per averne a sé tutti i poteri.

B) per avere permesso la pubblicazione di un giornale settimanale dal titolo "Risorgere per vivere" che sosteneva gli ideali nazi e fascisti.

C) per avere provocato l'arresto di antifascisti e per avere obbligato i funzionari della provincia a prestare giuramento di fedeltà e obbedienza alla re-

pubblica sociale italiana.

In Macerata si contestò al Rottoli, con ordine di cattura rimasto inesecuito per irreparibilità dell'incidente, oltre il reato di collaborazionismo politico e militare consistente nella esplicitazione delle sue funzioni di capo della provincia, anche il concorso nell'omicidio commesso dai tedeschi in persona del maggiore dei Carabinieri Pasquale Intelligi che esso Rottoli aveva fatto arrestare, nonché il delitto di peculato per essersi appropriato di cinque milioni di Lire che, al momento della sua partenza da Macerata, gli si era fatto consegnare dal Direttore della Banca d'Italia come fondo di spettanza della Prefettura.

Il Pubblico Ministero presso la Corte di Assise Speciale di Brescia procedette contro il Rottoli per collaborazionismo politico in relazione alle funzioni di capo della Provincia del Rottoli esercitate in Viterbo e Macerata e alle funzioni di ispettore dell'alimentazione del Rottoli stesso esercitate in Brescia.

La Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 23 Agosto 1946, rinviò il Rottoli al giudizio della Sezione di Corte di Assise Speciale di Viterbo per rispondere del reato di cui all'art. 5 D. L. L. 27 Luglio 1944 n. 151 in relazione all'art. 58 C. P. M. G. per avere dopo 18 Settem-

bre 1943 e fino al Giugno 1944, in Viterbo, collaborato con il tedesco invasore prestandogli aiuto per il raggiungimento dei suoi fini politici, nella sua qualità di commissario federale e capo della provincia, costituendo con la massima attività e con severi richiami il partito repubblicano fascista e un organo collegiale di disciplina, diffondendo idee favorevoli al rafforzamento del fascismo e dei tedeschi a mezzo della stampa, ordinando l'arresto di antifascisti e svolgendo opere di coazione nei riguardi dei funzionari della provincia per indurli a prestare giuramento di fedeltà ed obbedienza alla repubblica sociale fascista.

Con la stessa sentenza fu esclusa la possibilità di applicazione dell'amnistia di cui al Decreto Presidenziale 22 Giugno 1946 n. 4 perchè il Bottoni aveva rivestito elevate funzioni di direzione civile e politica e perchè era chiamato a rispondere non per responsabilità presunta secondo l'art. 1 D. L. L. 22 Aprile 1945 n. 142, ma per molteplici fatti concreti accertati a suo carico.

La Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 13 Ottobre 1946, dichiarava non doversi procedere nei confronti del Bottoni per essere estinto il reato per interve-

nata sanatoria a sensi del Decreto Presidenziale 22
 Giugno 1946 n. 4 in ordine all'unica imputazione fatta-
 gli di collaborazionismo politico a sensi dello art.
 5 D. L. L. 27 Luglio 1944 n. 159, art. 1 D. L. L. 22
 Aprile 1945 n. 142 in relazione all'art. 58, C. P. M.
 G., per avere rivestito le cariche di commissario fede-
 rale, capo della provincia, e di ispettore per l'ali-
 mentazione.

Gli atti relativi al procedimento instaurato a
 carico del Rotoli dal Pubblico Ministero presso la
 Corte di Cassazione Speciale di Macerata per collabora-
 zionismo e per concorso nell'omicidio perpetrato dai
 tedeschi in persona del Maggiore Infelici vennero trasmes-
 si il 30 Gennaio 1947 alla Procura militare presso
 il Tribunale di Guerra di Macerata ^{appellato} ~~arrestato~~ questo
 Tribunale che fu assorbito dal Tribunale militare di
 Firenze, non si ebbero più notizie, nonostante ripe-
 tute richieste dell'incaricato processuale e allo-
 ra il Pubblico Ministero presso la detta Corte di Cassa-
 zione Speciale iniziò nuovamente l'azione penale nei
 confronti del Rotoli contestando a costui con ordi-
 ne di cattura la seguente imputazione: " Miuto si
 nemico nei suoi discorsi politici a sensi dello art.
 5 D. L. L. 27 Luglio 1944 n. 159 in relazione art.
 58 C. P. M. G., per avere, quale profeta fascista

di Macerata dal 15 Maggio al 14 Giugno 1944 collaborato officiosamente con il tedesco invasore, fra l'altro compiendo l'arresto del Maggiore dei Carabinieri Intefixi Pasquale, che venne poi facilitato dai tedeschi e appropriandosi di cinque milioni prelevati dalla Banca d'Italia al momento di ripiegare per l'Italia settentrionale.

Con sentenza in data 14 Febbraio 1947 la Corte di Cassazione, su denuncia di conflitto di competenza avanzata dal difensore dell'imputato, dichiarò la competenza delle Sezioni Speciali della Corte di Cassazione di Macerata e di conseguenza annullò la sentenza della Sezione Istruttoria della Corte di Cassazione di Roma ed ordinò che gli atti fossero trasmessi al Pubblico Ministero presso la Corte d'Assise Speciale di Macerata per l'ulteriore corso; giunse a tale decisione considerando che spettava al giudice di merito stabilire se la declaratoria di amnistia pronunciata dalla Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Grosseto concernesse o meno gli stessi fatti per cui si procedeva a Viterbo e Macerata agli effetti dell'art. 90 C. P. P.; considerando ancora che competente a giudicare l'attività collaborazionistica del Rottoli era la Sezione Speciale della Corte di Cassazione di Macerata dove ebbe e cessare l'attività stessa

oggetto dei due procedimenti in corso e ciò anche nel caso che si ritenesse dovuto il Bottoli rispondere di più reati di collaborazione essendo ancora la continuazione.

Soppressa la Corte di Cassazione Speciale di Cassazione e con la sentenza del 2. 1. 1947 n. 529, gli atti processuali vennero trasmessi al Procuratore della Repubblica di Ancona e di trasmettere al Giudice Istruttore per l'istruzione formale.

Il Bottoli è chiamato a rispondere

- I) di collaborazione politica
- II) di concorso in omicidio
- III) di peculato

così come in rubrica descritti.

La Sezione istruttoria presso la Corte di Appello di Ancona su conformi requisiti del Procuratore Generale con sua sentenza in data 28 Novembre 1947 dichiarava l'incompetenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e conoscere di detti reati e ordinava la trasmissione degli atti nell'ufficio del Pubblico Ministero presso il competente Tribunale Militare territoriale di Roma.

Il Giudice Istruttore il Tribunale Militare territoriale di Roma, con sua sentenza in data 16 Febbraio 1948 dichiarava la incompetenza dell'autorità Giu-

giustizia militare in base all'art. 105 della costituzione, articolo che stabilisce che i Tribunali militari in base al loro nome giurisdizionale soltanto per i reati militari competono in quanto alla loro competenza, trasmettendo quindi gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto di "giurisdizione".

La Corte di Cassazione, in un'ordinanza, con sentenza in data 27 Giugno 1948, dichiarava la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere del procedimento a carico di Ubaldo Rotoli e di conseguenza annullava la sentenza in data 25 Settembre 1947 della Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di Ancona.

Il Procuratore Generale presso detta Corte richiedeva nuovi incarichi istruttori che venivano eseguiti dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Macerata.

Con requisitoria in data 15 Marzo 1949, il Procuratore Generale chiedeva che questa Sezione Istruttoria ottenesse il rinvio al giudizio della Corte di Cassazione di Ubaldo Rotoli per rispondere dei delitti di collaborazione politica e di concorso in omicidio come descritto alle lettere a) e b) della rubrica e dichiarasse non doversi procedere

re nei confronti di detto Bottoli in ordine al delitto di peculato come alla lettera c) della rubrica.

P I R I T O

Punto essenziale dell'esame delle risultanze processuali è determinare se si siano raccolti elementi sufficienti per poter affermare che sussista il concorso in omicidio del Figliuolo Infelice da parte dell'imputato Bottoli unico.

Solo ora si possa affermare che tali elementi di prova sussistano, si dovrà scendere all'esame della questione se il collaborazionismo sia delitto complesso nel senso tecnico giuridico fissato dall'art. 84 C.P.P., oppure delitto che può mettersi in essere con svariate e molteplici violazioni di legge e di conseguenza se sussista o meno concorso materiale fra collaborazionismo e omicidio; si dovrà determinare poi l'altra questione se la declaratoria di amnistia delle Sezioni istruttorie presso la Corte di Appello di Brescia sia comprensiva dei fatti di Vicenza e di Udine.

2. Infatti se esclude la sussistenza del concorso in omicidio non è il caso di sottrarsi, se non fuggacemente nelle altre suddette questioni, perché tutti i fatti di collaborazionismo descritti in rubrica rientrebbero nell'amnistia di cui al Decreto Presidenziale 10 22 Giugno 1946 n. 1.

È risultato chiaramente accertato attraverso le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e della complessa istruttoria come si siano svolte le vicende relative all'arresto prima e alla morte poi del Maggiore dei Carabinieri Inteligi Pasquale.

Motivi determinanti dell'arresto dell'Inteligi fu la circostanza che egli non aveva voluto, quale maggiore comandante di gruppo di Macerata, prestare giuramento di fedeltà alla repubblica sociale fascista per tale suo dicato. L'Inteligi era stato collocato in congedo e si era ritirato a tranquilla vita privata in una casa colonica a Villa Potenza. Il Rettori giunse a Macerata il 15 Maggio 1944 per prendere possesso dell'alta carica di capo della brigata venne subito informato dal comandante la milizia fascista locale "comune Bassanesa" che in Villa Potenza risiedeva il maggiore Inteligi posto in congedo per i motivi susseguenti al Bassanesa e altre persone dell'"entourage" della Prefettura fecero presente al Rettori che era necessario adottare dei provvedimenti drastici nei confronti dell'Inteligi, fonte più che di ostilità vi erano sospetti per altro nei confronti di "di connivenza con i partigiani" etc di fatto che il Rettori dispose per l'arresto del maggiore che venne effettuato l'8 Giugno 1944: le deposizioni

dei testi Agatino Gelsomino (vol. III° fol. 13)
 Giovanni Bassanesi (vol. III° fol. 48), Vittorio
 Gabriotti (vol. III° fol. 56 e 57), Carmine Ciara-
 nelli (vol. III° fol. 67) e Umentino Nauti (vol.
 III° fol. 82), e procurando da altri elementi sussidi-
 ari, ne danno la prova sicura e il fatto della sua
 assenza non è contestato nemmeno dalle memorie difen-
 sive presentate a questa Sezione Istruttoria; è parie-
 menti accertato che l'arresto venne eseguito da funzio-
 nari dipendenti direttamente dal Rettori perchè molti
 altri, con un pretesto o con un altro, vollero sottrar-
 si all'adempimento di un incarico odioso; risulta an-
 cora che l'Inferri fu, sempre per ordine del Rettori,
 rinchiuso, anzichè nelle Carceri di Macerata, nell'o-
 spedale psichiatrico dove venne raggiunto dalla fami-
 glia e guardato a vista da agenti fidati di P. S. che
 avevano avuto dal prefetto ordine rigoroso di non per-
 mettere che il malato comunicasse con alcuno: prova
 di tale rigore è la circostanza che il Rettori vedeva
 qui sovente il Questore Cicerello e Giuseppe per
 la sostituzione degli agenti di P. S. Filippo Cristina
 e Filippo Di Stefano, perchè costoro avevano tentato
 di impedire che l'Inferri facesse recapitare a mezzo
 del Maresciallo dei Carabinieri Giuseppe Giraldi, una
 lettera al console Bassanesi che, naturalmente, non av-

berti subito il capo della provincia; le deposizioni del maresciallo di P. S. Mario Pozzuoli (vol. II° fol. 42, vol. III° fol. 32) e del cancelliere di Prefettura Adolfo Meano (vol. II° fol. 40 e 41, vol. III° fol. 10) nonché dell'agente Cristino (vol. II° fol. 38, vol. III° fol. 2), non lasciano dubbi in proposito anche se risulta da altri elementi che i* infelici riuscì a comunicare con elementi partigiani che volevano sottrarre allo stato di detenzione, cosa alla quale i* infelici si rifiutò discretamente in ogni occasione.

Per questo riguardo la segnalazione alle autorità tedesche della persona dell'ingegner Infeligi in stato di detenzione nell'ospedale psichiatrico di Gecenate per i motivi che si sono sopra esposti, sussistono elementi di prova convincenti che fu proprio il Rettore che, all'imprescindere degli alleati e prima di lasciare i tedeschi al Nord, fece noto alle autorità germaniche la presenza in stato di arresto del Maggiore Infeligi nell'ospedale Psichiatrico di Gecenate e ciò nello stesso momento in cui dispese che fossero liberati cinquantatré detenuti politici (vol. I° fol. 6) che furono effettivamente posti in libertà e non ebbero a incappare ulteriori conseguenze della denuncia a suo tempo sporta contro di loro.

Che sia stato il capo della Provincia di Macerata Rottoli a segnalare la presenza in stato di arresto del Maggiore Infalizi, emerge oltre che dalle dichiarazioni del capitano dei Carabinieri Vetrano e della deposizione di Emilio Mattocci (v. 1^a fol. 64 e 65), dattilografia della Prefettura, che afferma in modo esecutivo, specialmente in seconda, che fu proprio il Rottoli a non aver una lettera al colonnello tedesco Scherbaum secondo la piazza militare di Macerata chiedendo istruzioni sul da farsi in merito al prigioniero, ed che dovesse essere preso in consegna dal Prefetto o dal Comandante, nonché soprattutto della circostanza che il Rottoli era il capo della provincia e quindi tutte gli organi di polizia dipendevano da lui e perciò nessuno senza suo ordine si sarebbe permesso di commettere un fatto così grave contro un maggiore dei Carabinieri.

Che la cosa stessa sia stata fatta proprio il 14 Giugno 1944 ed evinco dalle contestazioni che prima di quel giorno i tedeschi non si occuparono in alcuna modo dell'Infalizi, sembra se avesse avuto della sua situazione non avrebbero neanche di adottare nei suoi confronti provvedimenti ben più gravi della detenzione. D'altra parte gli elementi di contestazione addotti nella ricerca di contatti con il "partito"

senza del Rottoli in Macerata il 14 Giugno 1944, non sempre possano essere presi in seria considerazione sia per le precise dichiarazioni del Vetrato e della Matteucci, sia perché le deposizioni citate dalle difese dei testi Piccoli (fol. 43 vol. III°) Morici (fol. 102 vol. III°) e della (fol. 111° col. 67), non escludono che il Rottoli sia partito nel pomeriggio del 14 Giugno 1944 e abbia quindi avuto tutto il tempo di operare la segnalazione di cui si è detto.

Si è in fatto che la sera del 14 Giugno, mentre il Rottoli si trovava nella stanza 304 dell'Hotel, tra le 20 e delle 22, si presentò all'Ufficio di polizia un signore, il quale, assistendo del direttore e degli agenti preposti alla sorveglianza dell'Hotel, per la poca coscienza e lo sbattevano poco dopo e in luogo poco lontano, non proficua di quelle informazioni.

Una determinata di fatti attraverso il vaglio delle risultanze della istruttoria formale, occorre esaminare se possa attribuirsi al Rottoli Danilo il concorso nell'azione delittuosa commessa dai tedeschi.

Per poter addivinare a una risposta definitiva a tale quesito, occorre la sussistenza di due elementi essenziali alla configurazione di tale ipotesi delittuosa.

I. il rapporto di causa efficiente nell'azione dell'imputato

II. la certezza dell'evento da parte del Rottoli nell'agire come ha agito.

L'art. 40 del C. P. stabilisce infatti che: "nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se l'evento dannoso o pericoloso da cui dipende l'esistenza del reato non è conseguenza della sua azione od omissione."

L'art. 43 del C. P.: "il delitto è coloso e secondo l'intenzione quando l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto è dall'agente preveduto o voluto come conseguenza della propria azione od omissione."

A parte ogni considerazione nella totalità dell'operato del Rottoli, in questo vi sono elementi per ritenere in fatto che i tedeschi fossero già a conoscenza della presenza nell'ospedale psichiatrico del maggiore Lafalza: la deposizione di Ornella Mattucci (con certo sospetto di simpatia per il Rottoli in quanto afferma recisamente che fu proprio lui a scrivere la lettera che chiedeva istruzioni al colonnello Zimmerman) contiene delle affermazioni che possono rivelare tale ipotesi in quanto dichiara

di sapere che l'infelice era già prima della accitata lettera a disposizione del comando tedesco e più precisamente di un maggiore o capitano Schultz e per questo quindi ogni considerazione circa tali modalità, non sembra che possano considerarsi sussistenti e che quindi siano sufficienti a configurare il reato di concorso in omicidio iscritto in rubrica all'imputato.

Per quanto riguarda il reato di crudeltà fra l'azione del Rottoli consistente nella lettera di segnalazione della presenza dell'infelice al colonnello Zimmerman e l'avvento dell'uccisione del maggiore, occorre osservare che soltanto la disposizione dell'art. 40 C. P. 607 si riferisce alla crudeltà italiana, ma anche e soprattutto il disposto dell'art. 40 C. P. che riguarda la crudeltà politica l'art. 40 dispone che "nessuno può essere punito per un reato di omicidio previsto dalla legge con pena se non l'ha commesso con coscienza e volontà".

Non resta che, nel caso in esame, dimostrare che il Rottoli, scrivendo la nota lettera al comandante tedesco, abbia avuto la coscienza e la volontà di provocare la soppressione di opere dei tedeschi del maggiore Infelice; anzitutto è accertato attraverso le risultanze processuali che il motivo che lo spinse a rendere noto la presenza dell'infelice fu il timore

che i tedeschi, ove fossero venuti a conoscenza della
 cosa per altra via, avrebbero potuto adottare severi
 provvedimenti contro esso Tottoli che sarebbe venuto
 meno ai suoi doveri di capo di provincia in regime
 nazista. Tasciata e ciò esclude la possibilità di rite-
 nere che abbia agito come un egitto per "simpatia o
 rancori personali contro i "Lafaligi"; ancora risulta
 che fu il comitato della polizia "nazionale" a rappre-
 sentare al Tottoli tale pericolo e il ministero pare
 fosse regolarizzata la posizione della "Lafaligi" alle
 autorità tedesche; ma anche il voler prescindere da
 tali circostanze che non negherebbero la sussisten-
 za della volontà esecrata da parte dell'Imputato, non
 può affrettarsi gli questi suppone che conseguenza di
 rinvio delle sue azioni doveva essere la decisione
 del maggiore; nessuna disposizione esisteva che sta-
 bilisse la pena di morte per gli ufficiali dei Car-
 binieri o dell'esercito che se fossero rifiutati di
 prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica socia-
 le fascista e d'altra parte nessun obbligo serio vi
 era per poter dire che i "Lafaligi" avevano connivenze
 con i partigiani; moltissimi altri ufficiali e sottor-
 fidiali dell'arma bersaglieri che si trovavano nelle
 stesse condizioni dell'"Lafaligi" erano stati deportati
 in Germania o tenuti in stato di detenzione nelle

carceri nazifasciste e non vi era quindi nessuna es-
 sia ragione che potesse far credere al Rottoli che
 la segnalazione di tedeschi dovesse avere ^{alcuna} ~~una~~ conse-
 guenza l'uccisione del soggetto.

Lo stesso cancelliere avrebbe voluto per concludere
 quanto è ~~escluso~~ ^{escluso} dall'art. 13 C. P. per la sussis-
 tenza del delitto doloso: " non basta la previsione
 dell'evento per far ritenere questo ~~colpevole~~, come
 ammette nella sua requisitoria il Procuratore Genera-
 le, perché la legge richiama nei delitti dolosi non
 solo la responsabilità ma solo la volontà " ma è neces-
 sario che l'evento sia conseguenza univoca e necessaria
 dell'azione, ovvero di altro evento avendo la certez-
 za della previsione perché questa ultima possa essere
equiparata alla volontà dell'evento come si è detto
copre il proposito dell'art. 13 C. P., non può assoluta-
mente affermarsi che nel caso in esame il Rottoli
abbia potuto prevedere con sicurezza la conseguenza
che si è verificata: ~~probabilmente~~ la uccisione del
l'Infelisi si verificò per disprezzate congiunze
quali in particolare stato d'animo accertato del
tedeschi che lo provocarono, ~~non~~ ^{non} ~~potrebbe~~ ^{potrebbe} insorgere
d'ira in costume: ovvio è che il soggetto fu ucciso
senza alcuna forma di rindugio per iniziativa dei sol-
dati che lo portarono via dal servizio non era

prevedibile quindi non solo con certezza, ma nemmeno con probabilità che sarebbe avvenuto quello che è dolorosamente avvenuto.

La parola della relazione mi ha sul codice penale (n. 24) colpisce con ogni esattezza e precisione la figura giuridica della imputabilità sotto questo riguardo: "affermata l'esistenza del rapporto causale non si discende che si risponda in ogni caso dell'avvento perché la responsabilità penale presuppone, oltre l'elemento materiale, anche quella psicologica messa in relazione con le singole configurazioni orinofone addegiate di ogni concretezza".

Il secondo proposito dell'art. 43 C. P.: "non basta che l'agente si sia rappresentato un danno come conseguenza della sua azione per essere in dolo, se quell'avvento se l'è dovuto produrre come conseguenza della sua azione; l'agente è in dolo se la sua volontà tendeva allo scopo di produrre quel danno; se non ha voluto produrre quel danno, benché lo abbia prodotto, non basta perché sia in dolo".

Per tali considerazioni il Bottoli deve essere prosciolto dalla imputazione di concorso in omicidio di cui alla lettera b) della rubrica perché il fatto non sussiste.

Per quanto riguarda il delitto di peculato a

scritto al Bottoli alla lettera c) della rubrica è da osservare che risulta chiaramente accertato attraverso le risultanze processuali (col. 23 e 24 del fascicolo atti vari allegati all'incanto processuale di Vittorio; col. 20 e 117 del Processo di Brescia) che, come è vero che il Bottoli procurò all'atto della sua partenza per l'Italia settentrionale, cinque milioni di lire dalla Banca d'Italia di Accrata, è pur vero che tale somma fu integralmente versata alla cassa della repubblica socialista di Accrata, e quindi per la circostanza del reato di povertà il "estremo dell'appropriazione o della distruzione a profitto proprio o di altri".

Da tale imputazione quindi il Bottoli deve essere prosciolto perchè il fatto non costituisce reato.

Per quanto riguarda la imputazione di cui all'

la lettera c) della rubrica è da osservare che non può applicarsi il disposto del capoverso dell'art. 152 C. P. in quanto è diversamente noto che il collaborazionismo non è reato complesso nel senso tecnico e giuridico fissato dall'art. 64 C. P. per delitto che può essere stesso in essere non diverso e molteplici violazioni di legge; il collaborazionismo dell'imputato ebbe inizio in 2 terzi dopo l'8 Settembre 1943 e continuò in Accrata sino al 14 Giugno 1944

giorno in cui il Nottoli fuggì al Nord d'Italia; dell'attività collaborazionistica del Nottoli in Italia Settentrionale si occupò l'autorità giudiziaria di Brescia; come risulta dal relativo indertamento processuale, la sentenza della Sezione Istruttoria presso la Corte di Appello di quella città in data 18 Ottobre 1946 che esplicitamente non riguarda i fatti di collaborazionismo commessi in Vicenza oggetto della sentenza della Sezione Istruttoria di Roma in data di agosto 1946 e nessuno degli avvenimenti in Macerata; al collaborazionismo può essere riferita ed esaurirsi in un solo atto, non può identificarsi con una serie di atti diversi; la qualità necessaria in potere che è quella attuale, una sentenza riguardante una parte di esso non pregiudica il giudizio di altre autorità giudiziarie su tutta l'altra parte che, nel caso in esame, è la ^{materialità} ~~materialità~~; non trova quindi applicazione l'art. 20 C. P. e di conseguenza non può, come si è detto, applicarsi il disposto del capoverso dell'art. 132 C. P. 7.

Il delitto di cui alla lettera c) della rubrica rientra però, data l'epoca del fatto e la natura del reato di ~~omicidio~~ ^{omicidio} ~~colpo di mano~~ ^{colpo di mano} di concorso in omicidio, nell'ambito di una di Decreto Presidenziale in data 22 Giugno 1946 n. 4: nei confronti del Nottoli;

in ordine a tale reato, deve quindi dichiararsi non
doversi procedere per essere detto reato estinto per
amnistia.

Di conseguenza debbono revocarsi nei confronti
del Dottor Ubaldini gli ordini e mandati di cattura
episcopi contro di lui in istruttoria.

P. S. M.

La Sezione Istruttoria

Visti gli art. 158 C. P. e il 370 C. P. e le
conclusioni parzialissime di favore del Pubblico Mini-
stero:

1°) Dichiarare obsole la istruttoria in corso

2°) Dichiarare non dover procedersi nei confronti
di Dottor Ubaldini in ordine al delitto di concorso
in omicidio di cui alla lettera b) della rubrica per-
chè il fatto non sussiste.

3°) Dichiarare non dover^{si} procedere nei confron-
ti di Dottor Ubaldini in ordine al delitto di pugna-
to di cui alla lettera c) della rubrica perchè il fatto
non costituisce reato.

4°) Dichiarare non dover procedersi nei confron-
ti di Dottor Ubaldini in ordine al delitto di omi-
cidio di cui alla lettera a) della rubrica per
essere il fatto estinto per amnistia.

5) Ordinare revocarsi gli ordini e mandati di

sempre spiccati in istruttoria contro Partelli-Rinaldo

ancora 7 giugno 1943.

r/to Stefano Ascarelli

U. Vito De Bonaristefani

U. Gerardo Lucarelli

Il Cancelliere

r/to Dante De Tullis

depositata al Cancelliere il 7 giugno 1943.

Il Cancelliere

r/to Dante De Tullis